

Civile Sent. Sez. L Num. 12345 Anno 2021

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 10/05/2021

SENTENZA

sul ricorso 15544-2016 proposto da:

CRA (CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE
IN AGRICOLTURA), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso
i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n.12;

2020

2846

- *ricorrente principale* -

contro

CASTAGNOLI MARISA, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo
studio dell'avvocato MAURO MONTINI, che la
rappresenta e difende;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 372/2016 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/04/2016
R.G.N. 450/2015;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/12/2020 dal Consigliere
Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
accoglimento dei primi due motivi e assorbito il
terzo motivo del ricorso incidentale, assorbito il
ricorso principale;

udito l'Avvocato ANGELO COLUCCI per delega verbale
Avvocato MAURO MONTINI.



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Firenze, pronunciando sull'impugnazione del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA) nei confronti di Marisa Castagnoli, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda della Castagnoli, già direttore di sezione ordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico per i servizi della ricerca e la sperimentazione agraria presso il Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali (MIPAAF) transitata *ex lege* nei ruoli del CRA, intesa ad ottenere l'indennità di anzianità *ex art.* 13 della l. n. 70 del 1975 (norma applicabile al CRA) con riferimento alla complessiva anzianità posseduta al momento del collocamento in quiescenza e dunque senza alcun frazionamento temporale per il periodo prestato alle dipendenze del Ministero, con condanna del CRA al pagamento in suo favore della somma di euro 80.377,43.

La Corte territoriale preliminarmente respingeva l'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività ritenendo che, a fronte della costituzione del CRA nel giudizio di primo grado a mezzo dei propri funzionari e della mancanza di elezione di domicilio da parte dei predetti nel circondario del Tribunale adito, prevalesse, rispetto ad una notifica presso la cancelleria, l'indicazione, da parte di detti funzionari, al momento della costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica ('posta-certificata@pec.aruba.it') cui solo dovevano essere effettuate le notifiche ai fini del decorso del termine breve.

Escludeva altro profilo di inammissibilità per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. richiamando i principi affermati da questa Corte nella decisione n. 2143/2015.

Quanto al merito disattendeva la tesi dell'appellante della frazionabilità dell'anzianità di servizio ai fini del trattamento di fine servizio e riteneva che in caso di mobilità *ex lege* tra pubbliche amministrazioni dovesse essere applicata con riferimento all'intero rapporto la disciplina dell'ente di destinazione e sulla base di questa calcolata la complessiva anzianità, richiamando a sostegno di tale assunto i precedenti di questa Corte n. 24616/2011 e 8691/2012.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) già Consiglio della Ricerca in Agricoltura sulla base di tre motivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Marisa Castagnoli ha resistito con controricorso e formulato altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi cui il CREA ha resistito con controricorso.

4. La Castagnoli ha, altresì, depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Motivi del ricorso principale.

1. Con il primo motivo il CRA denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 13 l. n. 70/1975 in combinato disposto con il d.P.R. n. 1032/1973, dell'art. 6, comma 4, l. n. 554/1988 e del d.P.R. n. 104/1993 (regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554), dell'art. 5, comma 2, d.P.C.M. n. 325/1988, dell'art. 35 d.lgs. 31 marzo 1988, n. 80 (vigente *ratione temporis*), dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Censura la sentenza impugnata per aver applicato ad una ipotesi di mobilità *ex lege* principi affermati con riferimento alla mobilità volontaria.

Rileva che nella specie il transito della Castagnoli è avvenuto ai sensi del d.lgs. n. 454/1999 (e non ai sensi della l. n. 554/1988, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale).

Richiama la disciplina di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 29/1993 ed il d.P.R. attuativo 16/9/1994 n. 716 prevedente che l'assetto normativo voluto dal legislatore si applica solo ai trasferimenti attuati fino a 28 febbraio 1995 (e dunque non al caso di specie in cui il trasferimento è avvenuto nel 2004).

Rileva che la fonte normativa dei processi di mobilità volontaria e d'ufficio è costituita dagli artt. 31 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 che non prevede quella tutela ritenuta dalla Corte territoriale.

2. Con il secondo motivo il CRA denuncia, sotto altro profilo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 l. 70/1975 in combinato disposto con il d.P.R. 1032/1973, dell'art. 6, comma 4, l. 554/1988 e del d.P.R. n. 104/1993 (regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554), dell'art. 5, comma 2, d.P.C.M. n. 325/1988, dell'art. 35 d.lgs. 31 marzo 1988, n. 80 (vigente *ratione temporis*), dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 29/10/1999, n. 454 in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Ribadisce che trattandosi, nella specie, di trasferimento di funzioni *ope legis* (segnatamente dagli ex istituti di sperimentazione agraria al CRA) non possono trovare applicazione le disposizioni di cui alla l. n. 554/1998, art. 6, né il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Regolamento di attuazione di cui al d.P.R., n. 104 del 103 che riguardano la mobilità, volontaria e non, del personale delle amministrazioni in esubero con passaggio di personale.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nella determinazione del *quantum* dovuto alla Castagnoli anche affermando che le difese dell'Amministrazione non contenevano alcuna contestazione specifica dei conteggi analitici sulla base dei quali la ricorrente rivendicava le differenze.

Motivi del ricorso incidentale.

3. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 325 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2909 cod. civ., la violazione dell'art. 111 Cost. e del principio del giusto processo (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello del CRA per tardività.

Rileva che la sentenza di primo grado era stata ritualmente notificata dalla Castagnoli al CRA presso la cancelleria del giudice di primo grado, in mancanza di elezione di domicilio nella circoscrizione del giudice adito e che dalla data di tale notifica dovevano decorrere i termini per l'appello, non potendo avere rilevanza (per escludere la ritualità di tale notifica) l'indicazione di un indirizzo *pec* 'posta-certificata@pec.aruba.it' non riconducibile all'Ente, indicato dai funzionari costituitisi in primo grado.

4. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).

Rileva che la Corte, senza disporre alcun accertamento istruttorio, ha ritenuto che l'asserito indirizzo *pec* 'posta-certificata@pec.aruba.it', fosse riferibile ai difensori del CRA, laddove, come dimostrato in causa, la *pec* ufficiale dell'Ente era 'cra@pec.entecra.it' (come si evinceva non solo dal sito internet dell'Ente ma anche da quello 'www.indice.gov.it').

5. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

6. Censura la sentenza impugnata per aver posto a base della disposta compensazione delle spese il rigetto della eccezione di tardività del ricorso che,

invece, per quanto evidenziato con il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale, doveva essere accolta.

7. Ragioni di ordine logico impongono l'esame prioritario del ricorso incidentale.

8. I primi due motivi di tale ricorso sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.

9. E' pacifico in atti che il CRA si fosse costituito nel giudizio di primo grado, svoltosi davanti al Tribunale di Firenze, a mezzo dei propri funzionari e non avesse eletto domicilio presso la circoscrizione di tale Tribunale (vi era, infatti stata nella memoria di costituzione in tale giudizio l'elezione di domicilio presso la sede del CRA in Roma).

10. Deve, al riguardo, precisarsi che, in ipotesi di patrocinio di un ente non statale, ove tale ente sia rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 *bis* cod. proc. civ. da propri funzionari, grava anche su questi ultimi l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934. In mancanza della suddetta elezione, devono ritenersi valide le notificazioni effettuate presso la cancelleria del giudice procedente.

11. Non osta alla ritualità della indicata notifica della sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la disciplina normativa che ha richiesto al difensore di indicare negli atti difensivi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (*pec*), introdotta dall'art. 2, comma 35 *ter*, lett. a), del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011 n. 148, nonché dall'art. 25 comma 1, lett. a), della legge 12 novembre 2011 n. 183/2011, che hanno modificato - con efficacia dall'1.2.2012 - l'art. 125 c.p.c. e l'art. 366, comma 2, c.p.c. (indirizzo *pec* coincidente con quello comunicato al Consiglio dell'Ordine ex d.l. n. 185/2008), ed ancora dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012 n. 221 che ha reso obbligatorie le comunicazioni e le notificazioni telematiche.

La suddetta disciplina non può evidentemente riguardare il funzionario (non iscritto ad alcun albo speciale degli avvocati pubblici) costituitosi ex art. 417 *bis* cod. proc. civ. stante la evidenziata necessaria coincidenza con l'indirizzo comunicato al Consiglio dell'Ordine. Ed infatti solo per il difensore è previsto, ai fini della responsabilità della gestione della propria utenza, il meccanismo per ottenere dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

elettronica certificata, la comunicazione del proprio indirizzo di *pec* al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

La diversità del funzionario rispetto al difensore è stata, del resto, ben evidenziata da questa Corte che, ad esempio, ha ritenuto che l'obbligo del deposito telematico non si applica ai funzionari di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio (v. Cass. 1° giugno 2018, n. 14062).

12. Né può sostenersi che l'indicata *pec* 'posta-certificata@pec.aruba.it' valesse ad indicare un 'domicilio digitale' ai sensi di quanto previsto da Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10143, considerato che vi era stata una espressa (ancorché non corretta) elezione di domicilio presso la sede legale dell'Ente in Roma e che il suddetto indirizzo (peraltro, come accertato in causa, non corrispondente a quello ufficiale dell'Ente che era 'cra@pec.entecra.it') era stato indicato al solo fine di ricevere le comunicazioni.

A fini processuali, del resto, deve essere utilizzato quale 'domicilio digitale' qualificato a fini processuali e idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa solo l'indirizzo *pec* censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del d.m. n. 44 del 2011 (ReGIndE) ovvero nel registro delle pp.aa. di cui all'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, esclusa essendo ogni sanatoria per raggiungimento dello scopo. (v., in particolare, Cass. 9 aprile 2019, nn. 9914 e 9918); ne consegue, come affermato da questa Corte, che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'appello la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo *pec* diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale (v. Cass. 25 maggio 2018, n. 13224).

13. Ed allora, nella specie, essendo pacifico in atti che la notifica della sentenza di *prime cure* sia stata effettuata, su richiesta del difensore della Castagnoli, in data 26 marzo 2015, presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, doveva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, depositato in data 12 giugno 2016, per tardività (art. 326 cod. proc. civ.).

14. ~~Da~~ tanto consegue che vanno accolti i primi due motivi di ricorso incidentale, assorbito il terzo ed il ricorso principale.

In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ. perchè il giudizio di appello non

poteva essere proseguito; da tanto deriva altresì che resta ferma la decisione resa dal primo giudice.

15. La regolamentazione delle spese del giudizio di appello segue la soccombenza; per il medesimo principio, il CRA (ora CREA) va condannato al pagamento, in favore di Marisa Castagnoli, delle spese del presente giudizio di legittimità.

16. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso incidentale, assorbito il terzo ed il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna il CRA (ora CREA) al pagamento, in favore di Marisa Castagnoli, delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese generali nonché delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi in ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2020.

Il Cons. Est.

Dott. Caterina Marotta



Il Presidente

Dott. Lucia Tria

